

REGOLAMENTO DI ASSEGNAZIONE E GESTIONE DEGLI ORTI SOCIALI SU TERRENI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI COMUN NUOVO

ART.1 FINALITA' E REQUISITI

L'amministrazione Comunale di Comun Nuovo destina ad orti sociali appezzamenti di terreno di proprietà comunale a favore di cittadini residenti nel Comune. L'iniziativa si inserisce nell'ambito dei servizi indirizzati alla promozione della sostenibilità e della sensibilità ambientale, con il fine di migliorare il benessere delle persone, la socializzazione e la valorizzazione delle radici contadine.

Gli orti sono concessi esclusivamente con finalità sociali e/o aggregative, con esplicito divieto di svolgere attività commerciali e di perseguire qualsiasi attività di lucro correlata all'utilizzo degli orti stessi e dei prodotti ivi coltivati. Gli orti non potranno quindi essere concessi a chi svolga attività di imprenditore agricolo ai sensi dell'art. 2135 c.c. o sia coltivatore diretto.

Le categorie di cittadini/e residenti nel comune di Comun Nuovo, che possono richiedere l'assegnazione sono le seguenti:

a- Cittadini/e:

- che abbiano residenza nel Comune di Comun Nuovo;
- che non abbiano ottenuto per sé o per altro componente del nucleo familiare un altro orto sociale;
- che non siano proprietari o comproprietari o usufruttuari o affittuari di terreni e/o giardini coltivabili;
- che non svolgano attività di coltivazione su fondi appartenenti, a qualsiasi titolo, a familiari o terzi;
- che siano in grado di provvedere direttamente alla coltivazione dell'orto assegnato.

Ove risultino presentate più domande da parte di membri del medesimo nucleo familiare, verrà presa in considerazione solo la prima pervenuta, in base alla registrazione al protocollo generale.

b- Associazioni volte a favorire l'integrazione sociale delle persone con disabilità, operanti nel Comune di Comun Nuovo, ai quali se richiesto sarà riservato almeno uno dei lotti disponibili.

c- Scuole di qualsiasi ordine e grado aventi sede nel territorio comunale. Se richiesto da un dirigente scolastico sarà riservato almeno uno dei lotti disponibili.

d- Associazioni che organizzano la cultura e/o il tempo libero per pensionati e/o per altre categorie di cittadini.

I presenti requisiti dovranno essere comprovati da una dichiarazione sottoscritta dal richiedente ed allegata alla domanda di assegnazione.

L'assegnazione avrà luogo con provvedimento deliberativo della Giunta Comunale che si avvarrà del supporto decisionale degli assessorati interessati.

ART.2 ASSEGNAZIONE AREE

Gli orti sociali sono concessi ai cittadini e/o associazioni che ne fanno domanda a seguito della pubblicazione di avvisi di bando per le specifiche aree adibite a tale finalità, che fissano procedure, modalità, luogo, tempi e documenti necessari per presentare la domanda; le condizioni di utilizzo degli orti; i criteri di assegnazione. L'informazione relativa agli avvisi di bando avviene mediante la loro pubblicazione all'albo pretorio e sul sito Internet del Comune di Comun Nuovo per un periodo di almeno 15 giorni.

L'assegnazione in concessione avviene in base allo scorimento della graduatoria formulata secondo i criteri previsti nel presente regolamento e a conclusione di apposita procedura che tiene conto dei requisiti ivi indicati, con l'attribuzione del punteggio indicato negli avvisi. Alla scadenza del termine di presentazione delle domande, la valutazione dei requisiti dichiarati dai richiedenti viene effettuata da apposita Commissione che procede a formulare, in ordine decrescente, la relativa graduatoria.

Si procederà alle assegnazioni con lo scorimento della graduatoria disponibile e in corso di validità, fino ad esaurimento degli orti messi a bando. A ciascuno verrà riconosciuta la facoltà di scelta della particella ortiva tra quelle che, di volta in volta, risulteranno disponibili. La graduatoria rimane valida per un periodo massimo di 2 anni con decorrenza dalla data di approvazione e potrà essere utilizzata per nuove assegnazioni derivanti da intervenute disponibilità (per rinuncia, trasferimento, decesso, revoca, ecc.) ovvero per l'assegnazione di eventuali orti aggiuntivi, partendo dal primo dei non-assegnatari presenti in graduatoria. Tali assegnazioni manterranno la naturale scadenza della relativa graduatoria.

L'Amministrazione comunale può riservare, discrezionalmente e a prescindere dai criteri di cui agli avvisi di bando, alle istituzioni scolastiche e alle associazioni fino a 2 orti.

ART.3 DOMANDE DI ASSEGNAZIONE

Le domande di assegnazione, redatte su apposito modulo prestampato, devono essere inoltrate (anche per mail, o posta) all'Ufficio Protocollo del Comune di Comun Nuovo entro la scadenza fissata dalla Giunta Comunale.

Il possesso dei requisiti indicati all'art.1 deve essere certificato all'atto della domanda, anche mediante autocertificazione.

Nel caso di dichiarazione non veritiera, oltre alle sanzioni previste per legge, l'interessato sarà escluso dalla concessione delle aree e decade dalla eventuale concessione già conseguita, inoltre la cauzione verrà trattenuta a titolo di risarcimento.

ART.4 PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE E RICORSI

La graduatoria provvisoria sarà pubblicata entro 10 giorni dalla chiusura dell'assegnazione. Eventuali ricorsi dovranno essere rivolti (anche per mail o posta) al responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale e presentati entro 7 giorni dalla pubblicazione della stessa, che li farà pervenire in copia agli Assessori competenti, che proporranno alla Giunta Comunale una decisione in merito.

L'accettazione o rifiuto del ricorso verrà comunicato entro 7 giorni per iscritto (anche per mail o posta) al mittente. La graduatoria definitiva sarà pubblicata 15 giorni dopo quella provvisoria, in modo da comprendere eventuali modifiche dovute ai ricorsi. La posizione in graduatoria definitiva degli assegnatari sarà determinante e corrisponderà a uno specifico lotto coltivabile.

Per la determinazione della graduatoria verrà assegnato un punteggio in funzione ai seguenti parametri:

A. Composizione del nucleo familiare:

- punti 10 per famiglia con oltre 4 componenti;
- punti 8 per famiglia di 4 persone;
- punti 4 per richiedente persona pensionata singola;

B. nel caso di persona richiedente pensionata e con nucleo familiare si aggiunge 1 punto a quello proprio del nucleo familiare.

C. Età compiuta alla data di pubblicazione del bando:

- punti 6 oltre i 70 anni e tra i 18 e i 25 anni
- punti 4 da 60 ai 70 anni
- punti 2 dai 26 ai 59 anni.

A parità di punteggio, si seguirà il seguente ordine di preferenza:

- 1) Nucleo familiare più numeroso;
- 2) Reddito ISEE più basso;

ART.5 DURATA E REGIME DELLA CONCESSIONE

Ciascun orto viene assegnato mediante concessione amministrativa rilasciata dall’Ufficio Tecnico Comunale competente su apposita modulistica, dopo che la graduatoria definitiva sia stata approvata dalla Giunta Comunale.

La concessione degli orti ha durata biennale. Allo scadere, o alla revoca della concessione, l’assegnatario dovrà rilasciare il terreno libero da persone e cose, mentre rimarranno a beneficio del fondo le eventuali migliorie apportate durante il periodo della concessione, senza che il Comune sia tenuto a corrispondere indennità o compenso alcuno.

Gli orti assegnati debbono essere coltivati direttamente dagli assegnatari, che non potranno avvalersi di mano d’opera retribuita per la coltivazione del lotto di terreno. Possono contribuire alla conduzione dell’apezzamento anche i familiari. Ad ogni nucleo familiare non sarà concesso più di un lotto. L’orto non è cedibile né trasmissibile a terzi a nessun titolo salvo per periodi di vacanza o malattia dell’assegnatario, il quale è tenuto a segnalare il nominativo della persona che per quel periodo (massimo tre mesi in un anno) si occuperà dell’orto stesso. Se al termine dei tre mesi l’assegnatario non riprende attivamente la gestione dell’orto questo verrà riassegnato, fatto salvo sussistano validi motivi (malattia prolungata, trasferte di lavoro, etc) documentabili e riconosciuti dagli Uffici competenti. L’assegnatario non potrà comunque in nessuna forma subaffittare il terreno affidatogli.

ART.6 REVOCA DELLE CONCESSIONI

La revoca dell’assegnazione o decadenza dell’assegnazione, avviene per:

- morte;
- rinuncia scritta dell'assegnatario indirizzata all'Amministrazione Comunale;
- grave e sistematica inosservanza del presente regolamento. La revoca sarà preceduta da un richiamo scritto;
- scadenza al termine del biennio della concessione, in presenza di lista d'attesa;
- se l'amministrazione comunale verifica che l'apezzamento non sia coltivato per un periodo superiore ai 3 mesi;
- se le dichiarazioni in autocertificazione di cui all'articolo 1 o qualsiasi altra documentazione atta ad ottenere la concessione siano non veritieri.

Coloro che intendono rinunciare all'orto dovranno darne comunicazione scritta all'Amministrazione Comunale allo scopo di consentire la nuova assegnazione.

ART.7 MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DEGLI ORTI

La Giunta Comunale assegnerà con delibera gli orti secondo quanto previsto nel presente regolamento, in base alla graduatoria definitiva, dal giorno successivo dalla sua pubblicazione.

ART.8 CANONE CONCESSIONARIO (CAUZIONE)

L'assegnatario è tenuto al versamento di una cauzione di euro 50,00€ (cinquanta euro), che verrà restituita nel momento in cui terminerà la concessione dell'orto. Tale versamento verrà effettuato presso la tesoreria comunale del Comune di Comun Nuovo. L'importo sarà congelato e non verrà computato nel Bilancio comunale.

Tale cauzione non verrà restituita nei casi descritti nell'art.6, oltre i seguenti:

- danni materiali;
- uso di concimi non adeguati e che danneggino colture e terreni;
- danni ad altre colture.

L'Amministrazione potrà esonerare dal versamento della cauzione e della quota relativa al consumo dell'acqua le associazioni e le istituzioni scolastiche.

ART.9 AREE DESTINATE AD ORTI SOCIALI E LORO DIMENSIONI

La dimensione standard per il biennio dei singoli lotti sarà definita dall'Ufficio Tecnico Comunale che provvederà entro l'assegnazione al relativo picchettamento delle particelle orticole. Oltre ai singoli orti, all'interno dell'area sono ricavati spazi sociali comuni necessari per:

- i passaggi pedonali di accesso agli orti;
- il ricovero degli attrezzi e le aree comuni per la socializzazione;
- eventuali serbatoi comuni per l'acqua;
- eventuale compostiera comune.

ART. 10 DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSEGNNATARI

I cittadini a cui verranno assegnati gli orti si impegnano a rispettare tutte le norme previste dal presente regolamento ed in particolare:

- allo sfalcio delle servitù e degli spazi comuni non adibiti ad orti sociali;
- a mantenere l'orto assegnato in stato decoroso;
- è fatto divieto alla costruzione abusiva di capanni e similari;
- è vietare la realizzazione di vialetti interni ai singoli lotti in massetto di calcestruzzo, lastre di cemento e similari;
- saldare la quota per il consumo dell'acqua come quantificata e comunicata dall'Ufficio Tecnico del Comune di Comun Nuovo. Nel caso di siccità e di conseguenti restrizioni idriche gli assegnatari si devono adeguare alle disposizioni che vengono emanate dal Comune. Nei confronti dell'Amministrazione comunale non può essere avanzata alcuna richiesta per danni o per indennizzi connessi con l'impossibilità o la difficoltà di irrigazione, per la perdita di colture o per danneggiamenti delle stesse;
- è consentito delimitare il proprio lotto con paletti in legno di altezza massima pari a 30 cm;
- le coperture in plastica, ad uso serra, sono ammissibili nella misura in cui non diano origine a strutture stabili ed indecorose; in altezza non potranno essere superiori a 80 cm;
- è consentito l'uso di tutori a sostegno di specie ortive (es. pomodori, piselli, ecc.) ma questi non devono superare l'altezza di 2 metri fuori suolo;
- tenere pulito ed in buono stato le parti comuni, eventuali viottoli e fossetti di scolo;
- non danneggiare in alcun modo gli orti degli altri assegnatari;
- non danneggiare e fare buon uso del sistema di irrigazione, dove presente;
- non usare acqua per scopi diversi dall'innaffiatura del terreno o dal dissetarsi;
- all'interno dell'area degli orti sociali sarà possibile con speciale permesso dell'amministrazione comunale organizzare eventi con attività ristorativa e di vendita che non preveda scopo di lucro a base di prodotti degli orti (beneficienza, no profit);
- non scaricare materiali, anche se non inquinanti;
- è vietato accendere stoppie, rifiuti e fuochi di qualsiasi genere;
- è vietato installare gruppi eletrogeni, bombole di gas e qualsiasi altro elemento che possa costituire pericolo per l'incolumità propria e altrui;
- è vietato l'allevamento in qualunque forma di animali;
- è vietato utilizzare l'area assegnata per usi diversi da quelli previsti all'art.1 del presente regolamento.

Qualunque tipo di intervento non presente nel precedente elenco, è surrogato all'autorizzazione dell'Ufficio Tecnico Comunale.

ART. 11 COMUNE DI COMUN NUOVO

Sono a carico del Comune di Comun Nuovo:

- l'individuazione e la suddivisione delle aree in lotti;
- individuazione e la realizzazione delle aree comuni destinate alla socializzazione;
- la sistemazione iniziale dell'area;
- l'installazione di eventuali prefabbricati da adibire a ricoveri attrezzi collettivi e/o individuali;
- la recinzione dell'area ed eventuali siepi perimetrali;
- l'installazione di una bacheca per gli avvisi;
- la formazione delle graduatorie dei richiedenti l'assegnazione delle aree;
- la consegna, ad ogni assegnatario, delle chiavi del ricovero attrezzi
- eventuali convenzioni per la fornitura dell'acqua ad uso irrigazione;
- la predisposizione di un registro cronologico delle concimazioni e dei trattamenti fitosanitari e relative verifiche periodiche;
- l'esprimersi in merito a controversie tra assegnatari.

Il Comune di Comun Nuovo, inoltre, si riserva di organizzare corsi di agronomia tenuti da volontari qualificati e/o dagli studenti della scuola di agraria a beneficio di tutti gli ortolani che volessero approfondire le loro conoscenze.

ART. 12 DIRITTO DEI FAMILIARI

In caso di decesso dell'assegnatario, è consentito ad un familiare, che ne faccia richiesta, la raccolta dei prodotti seminati per i successivi tre mesi dalla data del decesso. Con la richiesta scritta, il familiare convivente avente i requisiti stabiliti dal regolamento potrà subentrare all'assegnatario deceduto. In caso di mancata richiesta, l'orto può essere assegnato secondo le modalità previste dal regolamento.

ART. 13 ORTI IN ECCEDENZA

Gli orti in eccedenza potranno essere assegnati in gestione provvisoria per una sola annata a coloro che sono già assegnatari di altro orto e che ne facciano domanda. Qualora le domande superassero la disponibilità si procede come da regolamento di assegnazione.

ART. 14 COMUNICAZIONI TRA ORTOLANI E AMMINISTRAZIONE

Gli assegnatari devono unirsi in assemblea ed eleggere all'unanimità un loro portavoce che potrà interfacciarsi a nome di tutti con l'Amministrazione Comunale. Il portavoce dovrà essere ufficializzato presentando un'unica nota scritta all'Ufficio Segreteria del Comune di Comun Nuovo sottoscritta in carta semplice da tutti gli assegnatari. Le comunicazioni e le istanze del portavoce degli ortolani dovranno essere sempre presentate per scritto all'Ufficio Segreteria del Comune di Comun Nuovo, che penserà a girarle per una valutazione e un giudizio agli assessorati preposti.

In caso di mancata elezione di un portavoce degli ortolani, l'amministrazione Comunale si riserva la possibilità di nominare un proprio rappresentante.

ART. 15 OGM, CONCIMAZIONE, E TRATTAMENTI FITOSANITARI

Gli orti dovranno essere coltivati biologicamente ed è pertanto vietato l'uso di specie OGM, di concimi chimici e di prodotti inquinanti (diserbanti, antiparassitari, pesticidi, ecc.) che possano arrecare danno all'ambiente. L'uso di tali prodotti comporterà la revoca dell'assegnazione.

Su richiesta unanime degli ortolani l'Amministrazione può convocare un incontro di formazione con un tecnico di settore (agronomo, perito agrario, agrotecnico) per fornire in assemblea pubblica consulenza in merito alla corretta gestione delle pratiche orticole con particolare riferimento a quelle biologiche. Inoltre, essi potranno ottenere consulenza (anche per mail o telefono) sulle pratiche orticole biologiche anche durante l'anno contattando un tecnico designato.

ART. 16 GESTIONE DEGLI SCARTI ORTIVI E DEI RIFIUTI

Gli scarti ortivi devono essere trasformati in compost: ogni assegnatario è tenuto a smaltire gli scarti vegetali nella propria area assegnata, secondo il principio del riciclo e della concimazione ecocompatibile di cui all'art.15. Gli scarti ortivi che per quantità o qualità non siano smaltibili nell'area di orto assegnata, devono essere conferiti alla piattaforma ecologica. E' obbligatoria la raccolta differenziata. E' vietato appiccare fuochi per smaltire rifiuti. La violazione delle disposizioni del presente articolo comporteranno l'immediata revoca dell'assegnazione e l'eventuale sanzione pecuniaria in caso di danno a cose o persone.

ART. 17 USO DELL'ACQUA

Il Comune garantisce l'accesso all'approvvigionamento idrico, anche attraverso convenzioni esterne, ma l'uso è riservato solo per l'innaffiatura. Ogni assegnatario adotta il sistema d'irrigazione che gli è più congeniale, però con la precauzione di non creare disagi agli altri ortolani. L'eliminazione degli sprechi d'acqua è affidata al senso di responsabilità degli assegnatari e saranno stabilite delle quote pro capite massime (in funzione alle dimensioni dell'appezzamento e del tipo di coltura) i cui controlli al contatore verranno effettuati periodicamente. Verranno installati bidoni per la raccolta delle acque piovane di utilizzo comune e nei momenti di siccità si utilizzerà la tecnica di irrigazione goccia a goccia.

ART. 18 ATTREZZI, MATERIALE DA LAVORO E STRUTTURE

Gli attrezzi ed il materiale da lavoro sono a carico e ad uso privato degli assegnatari dei lotti. Dopo l'uso dovrà essere tutto riposto e chiuso negli appositi spazi assegnati e non lasciato nell'orto.

ART. 19 PARCHEGGIO

E' vietato l'accesso agli orti con qualsiasi mezzo che non abbia il fine di coltivare o che possa causare danni ai fondi e/o alle strutture.

ART. 20 ANIMALI

In tutta l'area ortiva è concesso fare entrare gli animali da compagnia di piccola taglia e di non dichiarata pericolosità per cose e/o persone. È fatto obbligo al proprietario dell'animale il puntuale rispetto della normativa vigente in materia di tenuta e custodia di animali. I proprietari degli animali dovranno attuare quanto necessario al fine di evitare che detti animali sporchino e/o arrechino danno e disturbo.

ART. 21 RESPONSABILITÀ PER DANNI A PERSONE O COSE

Ogni danno, furto, manomissione, infortunio, incidente che l'assegnatario possa subire o causare a terzi sarà lui esclusivamente imputabile. L'Amministrazione Comunale resta pertanto levata da ogni responsabilità civile e penale. Ogni controversia questione o vertenza verrà esaminata dagli assessorati preposti con riferimento, per quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento, al Codice Civile.

L'Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità per eventuali infortuni o danni o furti a persone o/e cose all'interno degli orti sociali comunali, derivanti dall' attività svolta negli stessi da parte degli assegnatari, dall'uso di attrezzi e strumenti e dalla presenza degli animali di cui all'art.20.

ART. 22 CONTROLLI E VERIFICHE

Le competenze per i controlli e le verifiche di ogni genere sono individuate nella figura dei Vigili del Corpo di Polizia Locale, nei tecnici dell'Ufficio Tecnico Comunale.

ART. 23 COMITATO DI GESTIONE

Al fine di ottenere una gestione coordinata e corretta degli orti, i singoli concessionari dovranno costituire un Comitato di Gestione composto da 3 membri. Il Comitato dovrà essere eletto a maggioranza tra i concessionari entro 3 mesi dalla data di approvazione della graduatoria di assegnazione. Non è previsto un numero minimo di votanti. Le votazioni sono segrete.

Il Comitato di gestione resta in carica per la valenza della relativa graduatoria, salvo decesso o dimissioni spontanee anticipate. In tali casi si procederà alla surroga nominando colui che ha ottenuto il maggior numero di voti. In assenza si procederà d'ufficio tramite sorteggio tra i concessionari non eletti. Il Presidente del Comitato di Gestione è colui che ha ottenuto il maggior numero di voti; in caso di parità di voti si procederà con sorteggio.

Il Presidente ha il compito di coordinare i lavori del Comitato e di intrattenere, quale rappresentante del Comitato, i rapporti con il Comune. Il Comitato di Gestione ha il compito di:

- curare il buon andamento delle attività di conduzione degli orti, vigilando affinché ogni concessionario provveda alle necessarie operazioni di manutenzione di sua pertinenza ed alla conservazione in buono stato di tutte le dotazioni a lui assegnate, quali ad esempio la recinzione e il capanno per il ricovero degli attrezzi, e si adoperi per la manutenzione in buono stato delle parti comuni
- vigilare affinché i concessionari rispettino gli orari stabiliti per le irrigazioni e usino con diligenza e senza sprechi l'acqua che viene messa a disposizione dal Comune
- rilevare eventuali inadempienze al presente regolamento da parte dei concessionari, compresa la gestione temporanea da parte degli orti di soggetti non autorizzati
- individuare interventi di miglioramento relativamente alle aree destinate a orti urbani
- riunire almeno una volta all'anno l'assemblea di tutti i concessionari per la discussione di eventuali argomenti di interesse comune.

In caso di gravi inadempienze che compromettano il civile e pacifico prosieguo delle attività del Comitato, causate da un componente, si provvederà alla sua immediata sostituzione con il primo dei non eletti o si procederà a sorteggio tra gli altri concessionari. Le associazioni e le istituzioni scolastiche dovranno

coordinarsi con il Comitato di gestione, che esercita le proprie funzioni anche in relazione agli orti ad esse concessi.

ART. 24 NORME TRANSITORIE E FINALI

Il presente regolamento è possibile di modifiche che potranno essere adottate successivamente dall'Amministrazione Comunale sulla base delle esperienze maturate durante il periodo di iniziale applicazione, nonché in base a norme e suggerimenti.

Le eventuali innovazioni, pena decadenza della assegnazione, dovranno essere integralmente accettate dagli assegnatari. L'assegnazione è data a titolo precario ed è revocabile in qualsiasi momento, con preavviso di 15 giorni e senza che nessun diritto o risarcimento spetti all'assegnatario.

Il presente regolamento dovrà essere sottoscritto ed integralmente accettato da ogni assegnatario prima della formale assegnazione.

Copia del regolamento qui presente verrà rilasciata ad ogni assegnatario e, i successivi aggiornamenti, verranno consegnati secondo modalità definite dall'assegnatario stesso.

Comun Nuovo,